

ACCORDO DI COOPERAZIONE ACCADEMICA

TRA

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

(Niterói, RJ – Brasile)

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

(Palermo/Cicília - Itália)

L' **Universidade Federal Fluminense**, d'ora innanzi designata come **UFF**, con sede nella Rua Miguel de Frias, 9 Icaraí, Niterói/RJ, Brasile, rappresentata dal suo Rettore, **Prof. Roberto de Souza Salles**, riconfermato dal Decreto del Presidente del 05/11/2010, pubblicato nel DOU nº 213, del 08/11/2010 e a e all'**Università degli Studi di Palermo** d'ora innanzi designata con la sigla **UNIPA**, con sede in Piazza della Marina 61 – 90133 Palermo/Sicília - Itália, rappresentata dal suo Rettore, **Prof. Roberto Lagalla**, essendo legate da interessi accademici e culturali comuni, basatosi sulla Legge Federale Brasiliana nº 8.666/93 e la legislazione che ne consegue, firmano la presente Convenzione nei termini delle clausole che seguono:

CLAUSOLA PRIMA – DELL' OBIETTIVO

La presente Convenzione ha come obietttivo quello di intraprendere un programma di Intercambio e Cooperazione in tutte le aree accademiche offerte da entrambe le Università. Il Programma di Intercambio può includere:

- a) Studenti di laurea e post-laurea;
- b) Professori, ricercatori e personale tecnico e amministrativo di livello superiore;
- c) Collaborazioni nelle ricerche.

CLAUSOLA SECONDA - DEL PROGRAMMA DI INTERCAMBIO

1ª. L'intercambio di studenti avrà la durata di uno o due semestri, dovendosi concordare tra i partecipanti qualsiasi proroga.

2^a. Il periodo di intercambio per i professori, ricercatori e tecnici-amministrativi sarà definito specificatamente per ogni situazione e dovrà essere di interesse mutuo.

3^a. I candidati al programma di intercambio dovranno conoscere l'idioma in cui saranno date le lezioni.

4^a. Le candidature dovranno essere presentate tramite le Istituzioni d'origine dei candidati

5^a. L'impegno accademico degli studenti sarà valutato dai professori della Istituzione ospitante, in accordo con le norme vigenti.

6^a. La convalida dei voti sarà a carico di ogni Istituzione di origine.

7^a. In modo tale che sia considerata la sollecitazione dei candidati nelle Istituzioni ospitanti, gli stessi dovranno presentare tutta la documentazione richiesta in quel periodo. La documentazione richiesta e le istruzioni saranno parte integrante dell'insieme di informazioni che sarà disponibile in ogni Istituzione per i candidati interessati.

8^a. Gli studenti rimarranno iscritti nelle loro Istituzioni d'origine, dove pagheranno tutte le tasse, incluse le rette mensili e saranno esentati dai pagamenti delle tasse normali e delle rette mensili nelle Istituzioni ospitanti.

CLAUSOLA TERZA – DEGLI OBBLIGHI

1^a. Le spese di soggiorno, trasporto, così come quelle personali, saranno a carico degli alunni, tecnici amministrativi, professori e ricercatori. Le Istituzioni ospitanti dovranno prestare assistenza all'alunno visitante, nella misura possibile, per quanto consta l'alloggio.

2^a. Studenti, personale tecnico-amministrativo, professori e ricercatori che esercitino attività di intercambio dovranno avere un'assicurazione infortunistica internazionale valida per il periodo delle riferite attività.

CLAUSOLA QUARTA – DELLE RISORSE FINANZIARIE

Le Università coinvolte si impegneranno con la loro Istituzione o con le agenzie di promozione per ottenere i fondi, in modo tale da poter finanziare le attività in questione.

CLAUSOLA QUINTA – DELLA COORDINAZIONE

1^a. Con la finalità di eseguire e compiere le mete della presente Convenzione, **UFF** e **UNIPA**, designeranno ognuna una persona del proprio corpo di funzionari per coordinare lo svolgimento e l'accompagnamento delle attività congiunte. Queste persone saranno il contatto attraverso il quale ogni Istituzione potrà presentare proposte per le attività che verranno stabilite.

2^a. I coordinatori saranno anch'essi responsabili per la valutazione delle attività coperte da questa Convenzione e lo faranno secondo le modalità stabilite per tali fini in ognuna delle Istituzioni.

CLAUSOLA SESTA – DELLA VIGENZA E DELLA RESCISSIONE

1^a. La Convenzione entrerà in vigore nella data in cui sarà apposta l'ultima firma e avrà una vigenza di 60 (sessanta) mesi, a partire dal quale potrà essere ampliata o subire delle correzioni mediante un accordo mutuo, con un Atto Aggiuntivo, celebrato tra le partecipanti.


2^a. La Convenzione potrà essere rescissa su iniziativa delle Istituzioni coinvolte mediante comunicazione scritta della parte rinunciataria, i cui effetti saranno validi a partire da 90 (novanta) giorni dal ricevimento della denuncia.

3^a. L'estinzione della Convenzione non dovrà impedire che le attività già in corso nell'ambito del medesimo siano portate a termine.


CLAUSOLA SETTIMA – DEL FORO COMPETENTE

Il foro di Giustizia Federale, Sezione Giudiziaria de Niteroi/RJ, avrà la competenza per decidere ogni questione decorrente da questo accordo che non possa esser risolta dall'insieme delle parti se il contenzioso avrà luogo in Brasile, secondo l' art. 109, I, della costituzione della Repubblica Federale del Brasile, o tale competenza verrà delegata al foro del paese dell' Istituzione partner ove il contenzioso abbia luogo.

Come testimone dell'approvazione nelle modalità delle clausole sopraindicate, i rappresentanti della **Universidade Federal Fluminense** e della **Università degli Studi di Palermo**, appongono le loro firme in 4 (quattro) copie, 2 (due) in portoghese e 2 (due) in italiano, con identico valore.



Prof. Roberto de Souza Salles
Rettore
Universidade Federal Fluminense



Prof. Roberto Lagalla
Rettore
Università degli Studi di Palermo

Data:

Data: 14 MAR. 2011